



VADEMECUM DEGLI ADEMPIMENTI DEL TOUR OPERATOR/AGENZIA DI VIAGGI (AGGIORNATO AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE N. 340 DEL 30/7/1999).

A cura del
Dott. Roberto Conti



L'ART. 74 TER DEL D.P.R. 633/72 REGOLAMENTA LA CESSIONE DEI PACCHETTI TURISTICI E LE MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IVA MEDIANTE LA MODALITA' "DA BASE A BASE", CHE COMPORTA LA SOTTRAZIONE DEI COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DAL CORRISPETTIVO PATTUITO DALL'AGENZIA E PAGATO DAL CLIENTE (AL LORDO D'IVA). LA DIFFERENZA OTTENUTA, DOPO AVER SCORPORATO L'IVA DEL 20%, COSTITUISCE LA BASE IMPONIBILE NETTA CUI APPLICARE L'ALIQUOTA ORDINARIA (QUESTO PER LE PRESTAZIONI CEE). LE PRESTAZIONI EFFETTUATE FUORI CEE SONO CONSIDERATE NON IMPONIBILI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 633/72

COSA SONO I PACCHETTI TURISTICI?

CONCETTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART.1) E' INDIVIDUATO NELLA COMBINAZIONE D'ALMENO DUE DEI SEGUENTI ELEMENTI: TRASPORTO;ALLOGGIO;SERVIZI TURISTICI NON ACCESSORI AI DUE PRECEDENTI ELEMENTI. **PERCHE' SI ABBAIA UN PACCHETTO IL SERVIZIO DEVE AVERE DURATA SUPERIORE ALLE 24 ORE OVVERO COMPRENDA ALMENO UNA NOTTE.**

INOLTRE ANCHE I SERVIZI SINGOLI RIENTRANO NEL CONCETTO DI PACCHETTO SE RESI DA ALTRI SOGGETTI E SIANO STATI ACQUISTATI PRIMA DI UNA SPECIFICA RICHIESTA DEL VIAGGIATORE. NON DEVE PIU' TRATTARSI DI ACQUISIZIONI IN BLOCCO DI SERVIZI TURISTICI, ESSENDO SUFFICIENTE IL REQUISITO DEL PREACQUISTO.

COSA DEVE EVIDENZIARE LA FATTURA EMESSA PER PACCHETTI TURISTICI?

PER LE FATTURE INERENTI I VIAGGI SI DEVE INDICARE (ART.4): TRATTASI DI OPERAZIONE PER LA QUALE L'IMPOSTA E' STATA ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO FINANZE 30/7/99 N. 340 E CHE LA FATTURA STESSA NON COSTITUISCE TITOLO PER LA DETRAZIONE DI IMPOSTA (PER LE OPERAZIONI CEE).



PER LE OPERAZIONI FUORI CEE SI DOVRA' INDICARE:

NON IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 633/72 (APPLICANDO UNA MARCA DA BOLLO DA

LIRE 2.500 PER IMPORTI SUPERIORI A LIRE 150.000).

COSA DEVE EVIDENZIARE L'AUTOFATTURA PER COMMISSIONI?

PER LE FATTURE INERENTI LE PROVVISORIE(ART.7) DEVE ESSERE INDICATO:"FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.74-TER COMMA 8 DEL D.P.R. 26/10/72 N.633 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

L'AUTOFATTURA PER PROVVISORIE DEVE ESSERE EMESSA ENTRO IL MESE SUCCESSIVO AL PAGAMENTO DELLE PROVVISORIE INDICANDO SEPARATAMENTE LE PROVVISORIE SOGGETTE AD IVA DA QUELLE NON IMPONIBILI ART. 9 DPR 633/72.

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 7 DEL DECRETO 340/99 ANCHE IN PRESENZA DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA L'ORGANIZZATORE DEL VIAGGIO PUO' EMETTERE L'AUTOFATTURA PER LE PROVVISORIE CORRISPOSTE ALL'AGENZIA. PERTANTO LA PROCEDURA DI EMETTERE ALL'AGENZIA LA FATTURA DEL PACCHETTO TOTALE DIMINUITO DELLA PROVVISORIE CHE SPETTA ALL'AGENZIA, DEVE INTENDERSI SUPERATA, IN QUANTO FISCALMENTE NON C'E' PIU' DIFFERENZA TRA MANDATO CON RAPPRESENTANZA E SENZA RAPPRESENTANZA. L'INTERMEDIARIO DEVE ANNOTARE LA FATTURA NEL REGISTRO IVA VENDITE, L'ANNOTAZIONE E' EFFETTUATA SENZA LA CONTABILIZZAZIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA NEL CASO DI PROVVISORIE SOGGETTE AD IVA, IN QUANTO INERENTE A SERVIZI RESI ALL'INTERNO DELLA CEE, INDICANDO L'ARTICOLO DI NON IMPONIBILITA' PER SERVIZI FUORI CEE

QUAL'E' IL PRESUPPOSTO PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA?

LE PRESTAZIONI SI CONSIDERANO RESE AL MOMENTO DEL PAGAMENTO DELL'INTERO CORRISPETTIVO E COMUNQUE NON OLTRE LA DATA DI INIZIO DEL VIAGGIO. SE LE PRESTAZIONI SONO EFFETTUATE TRAMITE INTERMEDIARI LA FATTURA SARA' INTESATA AL VIAGGIATORE E DOMICILIATA PRESSO LO STESSO INTERMEDIARIO.



QUALE E' IL TEMPO LIMITE DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI VENDITA?

REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI (ART.5) **(LA NOVITA' PIU' IMPORTANTE) L'ANNOTAZIONE DELLE OPERAZIONI DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LE OPERAZIONI STESSE SONO STATE EFFETTUATE,** ANCHE AGLI EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA (VIENE ELIMINATA LA POSSIBILITA' DELLA REGISTRAZIONE ENTRO IL SECONDO MESE SUCCESSIVO ALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE) .

COME PUO' ESSERE INVIATA LA FATTURA PER SERVIZI 74 TER?

LA FATTURA PUO' ESSERE SPEDITA ANCHE A MEZZO STRUMENTI INFORMATICI, TELEMATICI O TELEFAX (ART.4).

COME SI COMPORTA L'AGENZIA CHE ACQUISTA PACCHETTI TURISTICI?

L'AGENZIA DI VIAGGIO CHE ACQUISTA PACCHETTI TURISTICI O SINGOLI SERVIZI IN NOME O PER CONTO PROPRIO INDIPENDENTEMENTE DA UNA RICHIESTA DEL CLIENTE VIAGGIATORE, APPLICHERA' IL 74TER COME I TOUR OPERATOR. IN QUESTO CASO IL TOUR OPERATOR FATTURERA' ALL'AGENZIA IL PREZZO NETTO DI VENDITA COMPRESIVO DI IVA, L'AGENZIA A SUA VOLTA FATTURERA' AL CLIENTE IL PREZZO COMPLETO DEL PACCHETTO COMPRESIVO DI IVA. LA LIQUIDAZIONE PERIODICA DELL'IVA AVVERRA' CON IL METODO DA BASE A BASE E L'IMPOSTA VIENE APPLICATA CON L'ALIQUTA ORDINARIA DEL 20%, SE DOVUTA, SULLA DIFFERENZA TRA IL PREZZO DI VENDITA COMPRESIVO DI IVA E IL COSTO DI ACQUISTO, SEMPRE COMPRESIVO DI IVA.



QUALE PROCEDURA UTILIZZARE PER LA VENDITA DI BIGLIETTI?

LA COMPRAVENDITA DI BIGLIETTI AEREI NON E' UN'OPERAZIONE RIENTRANTE NELL'ARTICOLO 74 TER IN QUANTO NON CORRISPONDE A UN'ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI.

LA VENDITA DI BIGLIETTI IN QUALITA' DI INTERMEDIARI, COMPORTA DA PARTE DELL'AGENZIA, L'EMISSIONE AL CLIENTE DI UN ESTRATTO CONTO CON LA DESCRIZIONE DEL BIGLIETTO VENDUTO. PUO' ESSERE EMESSE UN ESTRATTO CONTO RIEPILOGATIVO MENSILE DELLA BIGLIETTERIA VENDUTA, ANCHE SENZA LA SPECIFICA DETTAGLIATA DEI BIGLIETTI, IL CLIENTE DOVRA' ALLEGARE ALL'ESTRATTO CONTO DELL'AGENZIA I BIGLIETTI A PROVA DELL'INERENZA DELLE SPESE SOSTENUTE. SE L'IMPORTO DELL'ESTRATTO CONTO E' SUPERIORE A LIRE 150.000 OCCORRE APPLICARE SULL'ORIGINALE UNA MARCA DA BOLLO DA LIRE 2.500. TALE OPERAZIONE COMPORTA SOLTANTO MOVIMENTI FINANZIARI, NEL SENSO CHE L'EMISSIONE DELL'ESTRATTO CONTO AL CLIENTE DEVE ESSERE REGISTRATO CON:

CLIENTE (IN DARE) A FORNITORE BIGLIETTERIA (IN AVERE)

IN SEGUITO L'AGENZIA EMETTERA' LA FATTURA PER LE COMMISSIONI SULLA VENDITA DEI BIGLIETTI.

LA VENDITA DI UN BIGLIETTO AEREO ACQUISTATO AL NETTO CON ESTRATTO CONTO PUO' CONSIDERARSI COME UNA OPERAZIONE DI INTERMEDIAZIONE CON PROVVIGIONE A CARICO DEL CLIENTE, PER UN IMPORTO PARI ALLA DIFFERENZA TRA IL PREZZO DI VENDITA E PREZZO DI ACQUISTO DEL BIGLIETTO STESSO. IN QUESTO CASO IL RICARICO DI VENDITA DEL BIGLIETTO VA REGISTRATO NEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DELL'AGENZIA.

ED I BIGLIETTI ACQUISTATI PER "CONFEZIONARE" PACCHETTI TURISTICI?

IN QUESTO CASO OCCORRERA' ESTRAPOLARE DALL'ESTRATTO CONTO DEL FORNITORE DI BIGLIETTERIA, I BIGLIETTI NECESSARI AL PACCHETTO TURISTICO (DISTINGUENDO CEE E FUORI CEE), POICHE' IL RELATIVO COSTO E' INERENTE ALL'APPLICAZIONE DEL 74 TER, E TALE COSTO DEVE ESSERE CONTABILIZZATO:

COSTO VIAGGI CEE O F. CEE (IN DARE) A FORNITORE BIGLIETTERIA (AVERE).



LA DICHIARAZIONE PERIODICA IVA DELLE AGENZIE E' PARTICOLARE?

IN ALCUNI CASI SI', SPECIALMENTE SE ESERCITANTI ATTIVITA' MISTA DI ORGANIZZAZIONE E DI INTERMEDIAZIONE.

-COMPILAZIONE DEL RIGO VP1 COLONNA 1: I DATI DA INDICARE MENSILMENTE SONO I SEGUENTI:

1) TOTALE IMPONIBILE, NON IMPONIBILE ED ESENTE DEL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE DELL'IVA NORMALE, CON ESCLUSIONE DEGLI IMPONIBILI DELLE AUTOFATTURE EMESSE DAI TOUR OPERATOR PER LE PROVVIGIONI RICONOSCIUTE RICONOSCIUTE ALLE PROPRIE AGENZIE INTERMEDIARIE, CHE AI SENSI DEL 74 TER COMMA 8 DEVONO ESSERE REGistrate NEL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE CHE IN QUELLO DEGLI ACQUISTI;

2) TOTALE DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI, NON IMPONIBILI ED ESENTI RISULTANTI DAL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DELL'IVA NORMALE, AL NETTO DELL'IVA COMPRESA NEI CORRISPETTIVI IMPONIBILI;

3) TOTALE DELLE TRE COLONNE DEL REGISTRO CORRISPETTIVI DEL REGIME SPECIALE 74 TER (CORRISPETTIVI UE-FUORI UE-MISTI) AL NETTO DELL'IVA A DEBITO 74 TER EVENTUALMENTE RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE PERIODICA, NEL CASO IN CUI A FINE MESE RISULTI UNA BASE IMPONIBILE.

-COMPILAZIONE DEL RIGO VP2 COLONNA 1. I DATI DA RIPORTARE SONO I SEGUENTI:

DAL REGISTRO ACQUISTI DELL'IVA NORMALE IL TOTALE IMPONIBILE, NON IMPONIBILE ED ESENTE DELLE FATTURE REGISTRATE NEL MESE COMPRESO L'IMPONIBILE DELLE OPERAZIONI TOTALMENTE O PARZIALMENTE INDETRAIBILI;

DAL REGISTRO ACQUISTI 74 TER IL TOTALE DELLE QUATTRO COLONNE (UE-FUORI UE-MISTO PARTE UE-MISTO PARTE FUORI UE) NELLE QUALI SONO STATI REGISTRATI DOCUMENTI DEI COSTI SOSTENUTI A DIRETTO VANTAGGIO DEL CLIENTE.

-COMPILAZIONE DEL RIGO VP5. QUESTO RIGO RIGUARDA L'IMPOSTA A DEBITO DEL PERIODO, COMPRESA L'IVA SULLE AUTOFATTURE EMESSE DALLE AGENZIE ORGANIZZATRICI NEI CONFRONTI DELLE AGENZIE INTERMEDIARIE.

-COMPILAZIONE DEL RIGO VP6. NEL RIGO DEVE ESSERE INDICATA L'IVA DETRAIBILE SUGLI ACQUISTI DEL PERIODO, COMPRESA L'IVA DELLE AUTOFATTURE EMESSE.



STUDIO DOTT. ROBERTO CONTI

VIA BRITANNIA, 54 00183 ROMA

TEL. 06 7008197- 06 70475242 FAX 06 7005511

amministrazione@studiorconti.it

CONSULENZA SOCIETARIA – TRIBUTARIA- LAVORO

REVISORE CONTABILE

CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI ROMA